

REGOLAMENTO DEL CESEDI (CENTRO SERVIZI DIDATTICI)
Deliberazione del Consiglio Provinciale 52951/1986 del 29 luglio 1986.

- Titolo I** **Caratteristiche e finalità**
- Titolo II** **Il Comitato Scientifico**
- Titolo III** **Rapporto con le Associazioni operanti nel mondo della scuola**
- Titolo IV** **Servizio di documentazione e materiale didattico**
- Titolo V** **Servizio dei laboratori sperimentali**
- Titolo VI** **Altri servizi**

Titolo I – Caratteristiche e finalità

Articolo 1

Il Ce.Se.Di. è un servizio dell'Amministrazione Provinciale di Torino, costituito allo scopo di offrire al mondo della scuola documentazione, materiali e attrezzature per la progettazione didattica e la sperimentazione.

L'Amministrazione Provinciale di Torino individua inoltre nel Ce.Se.Di. lo strumento cui realizzare proposte culturali che valorizzano il rapporto tra le istituzioni scolastiche e il territorio, nei suoi diversi aspetti culturali, sociali, economici ed istituzionali.

Articolo 2

I servizi e le attività del Centro vengono attuati sulla base di quanto deliberato dagli organi della Amministrazione Provinciale (Consiglio e Giunta) su iniziativa dell'Assessore all'Istruzione, sentita la competente Commissione Consiliare.

Il Centro opera tramite il personale dipendente della Amministrazione Provinciale compreso nell'organico della Ripartizione Istruzione e avvalendosi della collaborazione di un Comitato Scientifico, di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 3

Il Centro opera in un particolare rapporto di collaborazione con gli Atenei Torinesi e con l'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE) del Piemonte.

La collaborazione con l'Università ed il Politecnico di Torino viene definita su singole iniziative, anche in attuazione di Convezioni – quadro stipulate o da stipularsi tra la Provincia di Torino e gli Atenei.

I rapporti di collaborazione con l'IRRSAE vengono definiti da apposita convenzione anche al fine di regolare le modalità con le quali i servizi del Centro sono messi a disposizione per le iniziative di aggiornamento degli insegnanti, promosse e gestite da tale istituto.

Titolo II – Il Comitato Scientifico

Articolo 4

Il Comitato Scientifico costituisce il supporto del quale si avvale l'Amministrazione Provinciale per assicurare un adeguato livello culturale scientifico e didattico al materiale ed alle iniziative del Centro.

A tal fine il Comitato:

- formula proposte e suggerisce linee di lavoro in ordine alla predisposizione del materiale didattico ed alla programmazione ed attuazione delle attività del Centro;
- esamina, formulando pareri in ordine alla validità didattica, le proposte di materiali ed attività avanzate da enti, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni, scuole ed eventuali singoli esperti e docenti;
- collabora alla verifica dei risultati conseguiti dal Centro tramite l'impiego di materiali didattici e lo svolgimento di attività, proponendo tutte le modifiche, integrazioni e sostituzioni suggerite dall'esame di tali risultati;
- delle proposte e dei pareri formulati dal Comitato Scientifico viene informata la competente Commissione Consiliare.

Articolo 5

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di nove membri scelti tra docenti ed esperti che abbiano particolari conoscenze ed esperienze delle metodologie relative alla scuola media superiore.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Provinciale su proposta dell'Assessore all'Istruzione, previo esame della competente Commissione Consiliare.

Tale esame, condotto con riferimento ai curricula dei nominativi proposti dai quali risultino i requisiti professionali e scientifici dimostrati da titoli, pubblicazioni, studi, esperienze ed attività, dovrà assicurare l'adeguata professionalità nel settore pedagogico-didattico. La nomina avviene tramite l'instaurazione di un rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, per le attività di cui si tratta e per un periodo di tempo di due anni salvo successivi provvedimenti di proroga, al fine di assicurare la continuità necessaria in relazione alle caratteristiche delle prestazioni richieste.

Articolo 6

I membri del Comitato Scientifico svolgono la loro attività tramite:

- a) riunioni collegiali del Comitato;
- b) attività istruttoria per la formulazione di proposte e di pareri scritti secondo quanto verrà richiesto dall'Amministrazione;
- c) collaborazione con l'Amministrazione nella gestione e nella verifica dei singoli progetti e iniziative da realizzarsi anche tramite incontri e riunioni con organismi scolastici e culturali.

Articolo 7

Le riunioni collegiali del Comitato sono convocate dall'Assessore all'Istruzione che le presiede personalmente o tramite un funzionario della Ripartizione Istruzione.

Alle riunioni partecipa in ogni caso un funzionario del Centro, il cui personale assicura inoltre i compiti di segreteria.

Alle riunioni possono essere invitati uno o più esperti in relazione all'esame dei singoli problemi e/o progetti.

Articolo 8

I corrispettivi dovuti ai membri del Comitato per le attività di cui ai precedenti articoli verranno liquidati, al termine di ogni semestre, dietro presentazione di notule o fatture e sulla base di una relazione, a firma del funzionario responsabile del servizio e dell'Assessore all'Istruzione, attestante l'attività svolta. L'ammontare dei corrispettivi al lordo della ritenuta erariale d'acconto e più IVA (ove dovuta ed esposta) viene determinato con apposito provvedimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) per ogni partecipazione alle riunioni del Comitato svolta seconda quanto previsto nel precedente art.7;
- b) per ogni relazione scritta concernente proposte o pareri su materiali ed attività, redatta a seguito di richiesta dell'Amministrazione, un importo corrispettivo rapportato all'entità del progetto trattato da valutare sulla base di una tariffa oraria, in ragione di non oltre 10 ore per ogni relazione;
- c) per ogni attività o incontro e riunione per la collaborazione nella gestione e nella verifica di singole iniziative o progetti di durata fino a mezza giornata.

I membri del Comitato hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate, per gli spostamenti in altri comuni per conto dell'Amministrazione.

Articolo 9

I membri del Comitato si avvalgono gratuitamente nello svolgimento dell'attività per cui sono incaricati, di tutti i servizi del Ce.Se.Di.

Articolo 10

In relazione a singole iniziative per la predisposizione di materiali e attività del Ce.Se.Di., su richiesta dei membri del Comitato o comunque sentito il medesimo, l'attività di cui al presente regolamento potrà essere integrata con l'apporto di singoli esperti in relazione a particolari competenze scientifiche e culturali necessarie per il contenuto specifico delle iniziative.

Tali esperti saranno nominati con specifico provvedimento dell'Amministrazione.

Titolo III – Rapporto con le Associazioni operanti nel mondo della scuola

Articolo 11

Il Centro opera come struttura di servizio per il mondo della scuola, anche tramite l'instaurazione di rapporti di reciproca collaborazione con le associazioni operanti in tale realtà, che abbiano carattere professionale, sindacale o comunque aggregate una o più componenti scolastiche.

Tali rapporti sono regolati secondo quanto previsto dai seguenti articoli.

Articolo 12

Tutte le Associazioni di cui al precedente art. 11 che intendono avvalersi dei servizi del Centro alle condizioni previste nel presente Regolamento potranno farne domanda, in bollo, all'Amministrazione Provinciale di Torino, impegnandosi a mettere gratuitamente a disposizione del Ce.Se.Di. una copia di tutto il materiale da loro autonomamente elaborato che abbia rilevanza per i temi dell'innovazione didattica.

Alla domanda dovranno essere allegati: l'atto costitutivo e l'eventuale statuto; una sintetica relazione delle attività e iniziative svolte; l'indicazione, oltre del legale rappresentante, di uno o due responsabili che manterranno i necessari contatti con il Centro.

Articolo 13

L'accoglimento della domanda, e l'inserimento nell'elenco delle Associazioni che collaborano stabilmente con il Centro, viene deliberato dalla Giunta Provinciale su proposta dell'Assessore all'Istruzione, sentita la competente Commissione Consiliare.

Articolo 14

Le Associazioni comprese nell'elenco di cui al precedente art. 13 potranno usufruire gratuitamente dei seguenti servizi del Centro:

- biblioteca e materiale didattico (consultazione e prestito) compatibilmente con la programmazione delle attività con la scuola;
- laboratori sperimentali, secondo la programmazione effettuata dal Centro;
- locali nei quali effettuare riunioni (con meno di 100 persone) con le modalità di cui agli articoli 26 e successivi;
- contenitore per eventuale materiale (con esclusione di ogni responsabilità per custodia a carico del servizio provinciale);
- recapito per la corrispondenza (con dicitura "presso Ce.Se.Di. Provincia di Torino)

Inoltre le Associazioni di cui si tratta potranno utilizzare il servizio di duplicazione cartacea e audiovisivi, per attività e con modalità da concordarsi di volta in volta e comunque a seguito di richiesta scritta e con rimborso delle spese sostenute dalla Provincia.

Articolo 15

Le Associazioni comprese nell'elenco di cui al precedente art. 13 potranno avanzare proposte volte ad incrementare la dotazione di materiali didattici del Centro e proporre l'attivazione di specifiche iniziative; tali proposte saranno sottoposte al Comitato Scientifico.

Esse forniranno altresì, su richiesta del servizio, pareri e consulenze su specifiche iniziative nei settori di loro competenza.

Le Associazioni concorrono a valutare i risultati dell'attività del Centro e a formulare proposte secondo quanto previsto nei precedenti commi, anche tramite un'apposita Conferenza convocata annualmente dall'Assessore all'Istruzione.

Titolo IV – Servizi di documentazione e materiale didattico

Articolo 16

I libri e le riviste in dotazione alla biblioteca del Centro Servizi Didattici sono a disposizione per la consultazione da parte:

- a) degli Amministratori e del personale della Provincia,
- b) del personale (direttivo, docente e non docente) della scuola,
- c) di esperti di altri enti, organismi ed associazioni che operano nel mondo della scuola e che hanno finalità formative.

Articolo 17

I libri e le riviste possono essere concessi in prestito, per un periodo massimo di quindici giorni previa compilazione di una scheda anagrafica dell'utente e, nel caso di richiedenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, dietro versamento di una cauzione.

Articolo 18

Il Centro è dotato di materiale didattico su supporto cartaceo, audiovisivo e informatico. Tale dotazione viene aggiornata e integrata su proposta di enti, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni, scuole ed eventuali singoli esperti e docenti.

Le proposte vengono sottoposte al Comitato Scientifico, secondo quanto previsto nel titolo II del presente Regolamento.

Il materiale viene utilizzato con le modalità previste nei successivi articoli ed è oggetto di costante verifica, anche tramite apposite schede di valutazione predisposte dal Centro e sottoposte alla compilazione degli utenti.

Tutto il materiale didattico su supporto cartaceo, audiovisivo e informatico è disponibile presso il Centro per la consultazione e visione da parte dei soggetti di cui al precedente art. 16.

Articolo 19

Una copia del materiale didattico può essere concessa gratuitamente in prestito d'uso alle scuole medie superiori su richiesta del Preside per il periodo e la durata indicati dalla medesima, compatibilmente con le esigenze di altri impieghi del materiale e per lo svolgimento di attività sperimentali, integrative extra scolastiche e complementari programmate dalla scuola.

Al momento della richiesta di cui al precedente comma deve essere assunto l'impegno a comunicare al Centro ogni valutazione, osservazioni e proposte di modifica e integrazione che possono emergere al termine dell'utilizzo, anche secondo quanto verrà richiesto dal Centro con apposita scheda di valutazione.

Il prestito gratuito del materiale didattico è inoltre possibile a favore delle Associazioni che collaborano stabilmente con il Centro nonché degli enti ed organismi pubblici che svolgono attività formativa; tali prestiti comunque devono essere compatibili con la programmazione delle attività con la scuola.

Potranno inoltre essere prese in considerazione richieste provenienti dalle scuole dell'obbligo.

I soggetti di cui al presente articolo possono essere autorizzati, a seguito di richiesta scritta, a duplicare il materiale per proprio uso diretto ed esclusa ogni utilizzazione economica.

Articolo 20

Il materiale didattico può essere dato in prestito d'uso per un periodo di tempo limitato e compatibilmente con le esigenze di altri impieghi, a soggetti ed enti diversi da quelli di cui al precedente art. 19, dietro pagamento di un importo corrispettivo definito in relazione alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Provinciale per la duplicazione del materiale.

Su espressa richiesta, tali soggetti possono essere autorizzati a duplicare il materiale per proprio uso diretto ed esclusa ogni utilizzazione economica, dietro pagamento di un importo corrispettivo da definirsi di volta in volta, in relazione alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per la produzione del materiale.

Articolo 21

Una o più copie del materiale didattico, nei limiti in cui il medesimo sia disponibile, possono essere acquistate da singole scuole, docenti, allievi, altri enti, organismi e associazioni. Il corrispettivo dovuto per tale materiale è pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Provinciale per la sua duplicazione: nel caso dei soggetti di cui all'art. 20 dovrà essere inoltre versato l'importo di cui al secondo comma di tale articolo.

Articolo 22

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21 si applicano limitatamente al materiale di cui l'Amministrazione gode del diritto d'autore o di altri diritti connessi al suo esercizio.

Titolo V – Servizio dei laboratori sperimentali

Articolo 23

I laboratori sperimentali attivati presso il Centro vengono utilizzati:

- a) per il lavoro svolto gruppi di docenti ed esperti operanti presso il Centro, anche per il tramite e la collaborazione di associazioni del mondo della scuola, per la predisposizione e la sperimentazione di strumenti per la ricerca e l'innovazione didattica;
- b) per l'attuazione di attività da parte dei docenti e del personale tecnico delle scuole, programmate dall'Istituto Regionale di Ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), ovvero da una o più scuole medie superiori pubbliche; in tal caso l'utilizzo avviene su richiesta, presentata dal Presidente dell'IRRSAE o dal Preside della scuola, motivata con riferimento alle deliberazioni dai competenti organi collegiali e corredata dal progetto di attività per la quale è necessario l'uso della attrezzatura o del laboratorio.

Articolo 24

Le attrezzature didattiche ed i laboratori scientifici vengono utilizzati secondo un programma predisposto dal Centro in base alle richieste scritte formulate dai soggetti di cui all'articolo precedente, nelle quali:

- sia precisata l'attività che si intende svolgere, il periodo e l'orario di utilizzo, nonché il materiale e le attrezzature e l'eventuale supporto di personale tecnico;
- sia espressamente assunta la responsabilità per il rimborso di eventuali danni.

Articolo 25

Nei casi di utilizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 23 e dell'art. 24 deve essere espressamente dichiarato l'esonero dell'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose per fatti che si verificano durante e in occasione dell'attività di cui si tratta.

Titolo VI – Altri servizi

Articolo 26

I locali del Centro possono essere messi a disposizione per riunioni, cui partecipino fino a 100 persone, promosse da o con il mondo della scuola e comunque per attività connesse al sistema formativo.

Fino all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, non possono essere svolte riunioni con accesso del pubblico.

Il calendario dell'utilizzo dei locali viene predisposto a cura del responsabile del servizio provinciale del Centro sulla base delle esigenze connesse, nell'ordine:

- a) alle attività promosse dal Centro o da altri servizi dell'Amministrazione Provinciale;
- b) alle richieste dei soggetti di cui al 1° comma del successivo art. 27;
- c) alle richieste formulate da altri soggetti.

Articolo 27

L'utilizzo dei locali per le riunioni è gratuito per gli organismi scolastici, gli enti pubblici e le Associazioni comprese nell'elenco di cui al precedente art. 13.

Per tutti gli altri soggetti richiedenti l'utilizzo è subordinato al versamento di una tariffa in relazione ai costi sostenuti dall'ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine ai servizi a domanda individuale.

Articolo 28

La richiesta di utilizzo dei locali, firmata dal Rappresentante Legale dell'organismo richiedente deve essere presentata con idoneo preavviso.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- o giorno e ora della riunione e durata presunta;
- o il numero delle persone partecipanti;
- o indicazione dell'eventuale attrezzatura audiovisiva necessaria per la riunione e – nel caso – di personale tecnico;
- o l'impegno a risarcire eventuali danni a cose dell'Amministrazione Provinciale che avessero a verificarsi durante l'utilizzo del locale;
- o la dichiarazione volta a ritenere l'Amministrazione Provinciale sollevata da ogni responsabilità per danni alle cose di proprietà del richiedente o alle persone partecipanti alla riunione.

Prima dell'inizio della riunione dovrà essere presentata al Centro la ricevuta del versamento della tariffa, in quanto dovuta.

Articolo 29

Per l'uso della fotocopiatrice per riproduzioni diverse da quelle necessarie per l'attività svolta direttamente dal Centro, sarà richiesto il rimborso delle spese.

Articolo 30

Eventuali diverse servizi di riproduzione di materiale cartaceo o audiovisivo potranno essere svolti per attività non direttamente promosse dal Centro, con modalità da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque dietro rimborso delle spese sostenute.